

**REPUBBLICA ITALIANA  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati  
FRANCESCO A. GENOVESE Pres.  
MAURO DI MARZIO  
MARCO MARULLI Rel.  
LOREDANA NAZZICONE  
ROSARIO CAIAZZO

Presidente  
Consigliere Consigliere - Rel. Consigliere Consigliere

Oggetto  
Contratti bancari —Interessi ultralegali —Determinazione per *relationem* —illegittimità

**ORDINANZA**

sul ricorso *omissis*/2013 proposto da:

ISTITUTO DI CREDITO

Contro

- ricorrente -

SOCIETA CORRENTISTA

- controricorrente -

avverso la sentenza n. *omissis*/2012 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 16/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/02/2018 dal cons. MARULLI MARCO.

**FATTI DI CAUSA**

1. Con il ricorso in atti l'ISTITUTO DI CREDITO ha chiesto che sia cassata l'epigrafata sentenza della Corte d'Appello di Palermo che, in accoglimento del gravame proposto dall'odierna intimata, ha provveduto a rideterminare il saldo passivo da questa dovuto in dipendenza di pregressi rapporti di conto corrente bancario in essere con la dante causa della BANCA, in ragione della nullità delle pattuizioni in punto di interessi ultralegali, facenti rinvio agli usi di piazza o a criteri che non ne consentivano la determinazione.

Il mezzo proposto si vale di TRE MOTIVI ai quali replica con controricorso l'intimata.

**RAGIONI DELLA DECISIONE**

2.1 II PRIMO MOTIVO di ricorso - in guisa del quale la ricorrente lamenta un vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, poiché il decidente, estendendo la nullità dichiarata sul punto con riguardo al rapporto precedente anche a quello più recente, aveva omesso di considerare che in questo secondo caso il saggio degli interessi era stato convenzionalmente determinato per *relationem* - è infondato.

**2.2.** In breve, ricordato che il vizio di omessa ed insufficiente motivazione ricorre allorché dal compendio giustificativo sviluppato a supporto della decisione emerge la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa soluzione o sia evincibile un'obiettiva carenza nell'iter logico-argomentativo che ha condotto il giudice a regolare la vicenda al suo esame in base alla regola concretamente applicata, mentre, a sua volta, il vizio di contraddittorietà si rende ravvisabile solo in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere la "*ratio decidendi*" che sorregge il "*decisum*" adottato, va detto che nella specie l'impugnata decisione non si presta ad alcuna delle censure motivazionali di cui la fa bersaglio la ricorrente.

Ancorché, come vedremo con riferimento al terzo motivo di ricorso, la soluzione in diritto della vicenda non si allinei al diritto vivente, nondimeno il ragionamento decisorio sviluppato dal giudice d'appello a corredo del proprio convincimento segue un itinerario argomentativo completo, in quanto mostra di apprezzare la specie offerta al suo giudizio in piena adesione al suo assetto fattuale, onde non è rintracciabile in esso alcuna manchevolezza deliberativa, e coerente, dal momento che, ad onta della sua correttezza in diritto, il discorso motivazionale è immune da contraddizioni e privo di aporie in grado di comprometterne l'unitaria struttura logica e di oscurare le ragioni del decidere.

**3.1.** Il SECONDO MOTIVO di ricorso - con cui l'Istituto di Credito lamenta nuovamente un vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione poiché il decidente aveva omesso di valutare l'art. 16 delle condizioni generali di contratto che abilitava la BANCA all'esercizio dello *ius variandi* - è inammissibile per difetto di conferenza con il *decisum*.

**3.2.** Eppur vero che in forza della clausola sopra richiamata la BANCA, dovendo adeguare l'esercizio delle proprie attività all'andamento più generale del mercato creditizio, era abilitata in qualsiasi momento a modificare le norme e le condizioni regolanti il rapporto, potendo se del caso intervenire, segnatamente, anche e soprattutto sulla determinazione del saggio degli interessi applicabile alle singole operazioni poste in essere con il cliente; ma questo non vale ad affrancare la BANCA dall'osservare, nella determinazione convenzionale della voce, il principio che il calcolo degli interessi deve ubbidire a criteri certi e predeterminati, sicché non è conseguentemente immotivata per vizio di omissione, di insufficienza o di contraddittorietà della motivazione la sentenza che, come quella in esame - impregiudicatane la correttezza giuridica - dichiara la nullità delle clausole in materia di interessi ultralegali sottoposte al suo esame, giacché quand'anche avesse preso in esame la norma citata nel motivo, la conclusione non sarebbe stata diversa da quella enunciata, onde la formulata censura non intercetta alcuna criticità rilevante appuntandosi su un elemento della fattispecie del tutto privo di pertinenza rispetto al ragionamento decisorio.

**4.1** Con il TERZO MOTIVO di ricorso si denuncia, stando alla rubrica, ancora un vizio motivazionale, ma la sua illustrazione piega decisamente in direzione dell'errore di diritto, lamentando che la clausola in parola, secondo cui «*gli interessi dovuti dal correntista all'azienda di credito sono determinati nella misura che l'azienda di credito porta a conoscenza del correntista con apposita comunicazione o mediante gli estratti conto ... in mancanza di determinazione gli interessi sono dovuti in misura pari al tasso ufficiale di sconto maggiorato di cinque punti e mezzo*» non avrebbe potuto essere giudicata nulla atteso che alla stregua di essa il tasso degli interessi risultava **determinabile e controllabile in base a criteri oggettivamente indicati**.

**4.2.** Nei termini anzidetti il motivo deve reputarsi fondato, essendo convinzione da tempo presente nella giurisprudenza di questa Corte che, onde soddisfare il precetto dell'art. 1284, comma 3, prima parte, cod. civ. a voce del quale «*gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto*», la determinazione del tasso convenzionale degli

*Ordinanza, Corte di Cassazione, Pres. Genovese, Rel. Marulli, n. 12967 del 24 maggio 2018*

interessi ultralegali può avvenire **anche per relationem a condizione però che la relativa pattuizione contenga un richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci**, obiettivamente individuabili e funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse (Cass., Sez. VI-I, 30/10/2015, n. 22179; Cass., Sez. III, 27/11/2014, n. 25205; Cass., Sez. III, 29/01/2013, n. 2072).

Avendo palesemente disatteso il riportato comando, in quanto il patto deliberato nella specie era assistito dalla richiesta condizione della sua stipulazione per iscritto e, rimandando al tasso ufficiale di sconto maggiorato di cinque punti e mezzo, indicava il criterio per la determinazione del saggio ultralegale in maniera obiettiva ed individuabile, l'impugnata decisione, dell'avviso che anche siffatta pattuizione fosse affetta da nullità, si rivela errata in diritto e per questo merita di essere cassata.

**5.** Va dunque accolto il TERZO MOTIVO di ricorso e la causa, cassata appunto in parte qua l'impugnata sentenza, va rinviata ai sensi degli art. 383, comma 1, e 384, comma 2, cpc al giudice territoriale competente per un nuovo esame

#### **PQM**

Accoglie il terzo motivo di ricorso, rigettati i restanti, cassa l'impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia avanti alla Corte d'Appello di Palermo che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 8.2.2018.

Il Presidente  
Francesco A. Genovese

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*